



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 89

Approvata dal Consiglio Comunale in data 28 novembre 2016

OGGETTO: SERVIZIO TAXI - PASSAGGIO IN VIA ROMA.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PRESO ATTO CHE

- la Città ha istituito isole pedonali in gran parte del centro cittadino (ZTL pedonale) ed in altre aree del territorio comunale;
- il servizio di trasporto pubblico taxi ha la possibilità di entrare nelle aree pedonali solamente per il "carico/scarico" dei clienti;
- in tali aree, quando non direttamente servite dal trasporto pubblico di linea, l'unica forma di trasporto pubblico disponibile per tutti i cittadini è data dai taxi;
- questa possibilità risulta a maggior ragione necessaria in quanto i taxi svolgono spesso un servizio a favore dei turisti, i quali più difficilmente sarebbero in grado di scendere o salire in punti diversi e lontani dalla loro effettiva destinazione o provenienza, ed orientarsi da soli;

CONSIDERATO CHE

- in particolare dopo avere effettuato lo scarico, il tassista non ha un modo semplice di dimostrare di essere entrato col proprio veicolo nell'isola pedonale per completare un servizio, e questo, a detta di segnalazioni ricevute, ha provocato più volte discussioni con agenti della Polizia Municipale che contestavano il diritto del tassista a transitare;
- le aree pedonalizzate creano difficoltà al tassista che, pur caricando il cliente o ricevendo la chiamata in area non pedonale, deve recarsi verso destinazioni site direttamente al di là dell'area pedonale;
- in particolare il problema si crea per i taxi che attendono la chiamata presso l'area di stazionamento di via Santa Teresa angolo piazza San Carlo, che, per portare un cliente ad esempio presso le stazioni ferroviarie, devono compiere un lungo giro, provocando un aggravio di spesa al cliente di due o tre Euro su percorsi anche brevi, e conseguenti contestazioni;

- via Santa Teresa, strada percorribile a senso unico, ha come prima possibilità di svolta a sinistra via Bogino e via San Francesco da Paola a destra, che rendono, dopo la pedonalizzazione di via Roma, difficile il servizio corse taxi;
- nei giorni feriali l'area pedonale di via Roma è bassamente frequentata e quindi come per i mezzi con permesso di carico/scarico merci è facilmente percorribile;
- alcune isole e zone pedonali del centro sono già percorse regolarmente da altri servizi pubblici;
- in base all'articolo 11 del D.P.R. 503 del 24 luglio 1996, commi 3 e 4, qualsiasi isola pedonale che sia già aperta alla circolazione anche di un solo tipo di mezzo pubblico è aperta anche alla circolazione dei veicoli al servizio dei disabili con regolare contrassegno, per cui anche questi veicoli possiedono il diritto di percorrere le aree pedonali;
- inoltre, in base all'articolo 24 comma 6 del "Regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi nell'area metropolitana torinese", ai taxi "è sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni imposte da particolari esigenze di ordine pubblico o viabilità dal comune o ente proprietario della strada";
- pertanto, stante anche l'obbligo generale dei tassisti di scegliere il percorso più breve e veloce (articolo 37 comma 1 del medesimo regolamento), si deve concludere che i taxi del parcheggio di via Santa Teresa siano autorizzati ad attraversare il tratto pedonale viciniore, anzi siano tenuti a farlo quando tale percorso risulta il più breve in funzione della corsa da effettuare;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta:

- 1) ad attivarsi, con gli strumenti che ritengono più opportuni, affinché sia data la possibilità di passaggio in via Roma per il servizio pubblico di taxi nei giorni feriali;
- 2) ad individuare, con l'ausilio degli operatori, uno strumento che consenta ad essi di dimostrare in caso di controlli della Polizia Municipale la presenza del taxi nella zona pedonale a causa di un servizio di trasporto;
- 3) a regolamentare in modo chiaro e stringente le condizioni e le modalità dell'ingresso in tutte le isole pedonali dei veicoli del trasporto pubblico non di linea, per esempio prevedendo, in accordo con i soggetti esercenti il servizio, oltre al limite di velocità di 20 km/h già vigente nella ZTL pedonale, valutare la possibilità di utilizzare segnalatori luminosi ed acustici della presenza del veicolo (anche in considerazione del sempre più diffuso numero di veicoli elettrici e ibridi), il divieto di ingresso in orari predefiniti di

maggiore afflusso nonché in caso di manifestazioni o di presenza di particolari quantità di persone, stabilendo quindi quali siano gli esatti limiti spaziali e temporali;

- 4) ad individuare altre aree pedonali, che sono attualmente percorse da servizi pubblici di qualsiasi genere, ed a cui si applicano le medesime considerazioni normative sul passaggio dei veicoli con contrassegno disabili e dei taxi e definirne in dettaglio le regole;
 - 5) ad introdurre, in vista di una auspicata generale pedonalizzazione di diverse parti della città, norme più chiare e specifiche per la circolazione dei taxi e degli altri servizi pubblici nelle aree pedonali, sia a garanzia dei tassisti e dei loro clienti, affinché il servizio possa essere effettuato nel modo più comodo, efficiente ed economico possibile, sia a garanzia degli altri cittadini, affinché essi non vengano messi in pericolo e disturbati eccessivamente dal passaggio di veicoli.
-